



COMUNE DI PALU' DEL FERSINA GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME -
COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO - COMUNE DI
VIGNOLA FALESINA

DELIBERAZIONE N. 035 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di convocazione ordinaria

Seduta Pubblica

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE
ALLA DATA DEL 31/12/2020 EX ART. 7 COMMA 11 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 20
DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.**

L'anno **Due mila ventuno** addì **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 20.00 nella Sala delle adunanze sita a Palù del Fersina, località Lenzi n.42, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

1 -	MOAR FRANCO - SINDACO	
2 -	BATTISTI LAURA	
3 -	BOCHER PATRIZIA	
4 -	LENZI RENZO	
5 -	MOAR DIEGO	
6 -	MOLTRER STEFANO	
7 -	PETRI ANNAMARIA	
8 -	PETRI ANDERLE INGRID	
9 -	PILLER KARIN ANITA	assente giustificato
10 -	TOLLER ADOLFO	
11 -	TOLLER ENRICO	assente giustificato
12 -	TOLLER NADIA	

Assiste il Vicesegretario: F.to dott. Battisti Oliviero.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Moar Franco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al punto 4 dell'ordine del giorno.

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(art. 183, terzo comma del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018)

Certifico io sottoscritto Vicesegretario che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 30/12/2021 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO
F.to dott. Battisti Oliviero

Deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29 dicembre 2021

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE ALLA DATA DEL 31/12/2020 EX ART. 7 COMMA 11 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.P.), il legislatore nazionale ha introdotto una disciplina organica in materia di costituzione, mantenimento e gestione di partecipazioni in enti societari da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

In particolare, l'articolo 24 del T.U.S.P.P. ha imposto alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare con un provvedimento motivato una ricognizione “straordinaria” ed “immediata” delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute con riferimento all'anno 2016, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione, sulla base della valutazione di determinati presupposti e parametri individuati dalla norma stessa.

L'articolo 20 del T.U.S.P.P. ha inoltre stabilito che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione.”*

Nel contesto territoriale della Provincia Autonoma di Trento il legislatore provinciale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nonché delle specifiche competenze attribuite alla Provincia Autonoma di Trento in materia di organizzazione e razionalizzazione delle spese del sistema pubblico locale, ha recepito il decreto Madia con alcuni significativi adeguamenti all'interno dell'ordinamento provinciale. La Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata successivamente dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto per la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali:

- una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della stessa legge con riferimento ai rapporti societari intrattenuti alla data del 31 dicembre 2016, da concludersi entro il 30.09.2017, con individuazione eventuale delle partecipazioni da alienare.

Inoltre il legislatore provinciale ha recepito l'impianto del sistema di monitoraggio a livello nazionale degli enti partecipati dalle Amministrazioni Pubbliche articolando, attraverso l'art. 18 comma 3 bis e comma 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010, i diversi adempimenti in materia e prevedendo:

- 1) la ricognizione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette da adottarsi in ogni caso con atto a cadenza triennale e comunque aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno;
 - 2) l'adozione, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo facoltativo aggiornamento, di un distinto programma di razionalizzazione societaria in presenza dei seguenti presupposti:
- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'adatta misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

In presenza di un programma di razionalizzazione, ex art. 18 comma 3 bis L.P. n. 1/2005, si evidenzia comunque l'obbligo di relazione, a prescindere dallo svolgimento di una nuova ricognizione, in ordine allo stato di avanzamento dello stesso.

In ottemperanza del quadro normativo sopra delineato si è quindi proceduto ad effettuare un'analisi puntuale dell'attuale assetto societario del Comune rispetto ai vincoli di scopo e vincoli di attività, necessari al mantenimento delle partecipazioni, dirette ed indirette, detenute alla data del 31 dicembre 2020, come risulta dalla relazione allegata al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale.

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Vice segretario, Oliviero Battisti, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa in data 29/12/2021;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data 29/12/2021;

richiamati i seguenti provvedimenti:

Con atto Sindacale del 30.03.2015 n. 992, il Comune di Palù del Fersina ha adottato il proprio Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, corredata della relazione tecnica contenente gli elementi di valutazione. Piano e relazione, come previsto dalla legge, sono stati pubblicati sul sito web istituzionale.

Con delibera del Consiglio comunale n. n. 17 del 25.03.2015 si è:

-acquistato n. 1000 azioni della Soc. Trentino Mobilità S.p.a. con sede in Trento, a fronte di una spesa totale di € 5.000,00.- in modo da consentire la partecipazione del Comune di Palù del Fersina alla società in parola.

-dato atto che il servizio pubblico di parcheggio viene riconosciuto quale servizio pubblico locale e che pertanto l'acquisto di azioni di cui trattasi è consentito dalla vigente normativa in materia.

Nel Piano di Razionalizzazione del 2015 si è indicato il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società: AMNU S.p.a., Informatica Trentina S.p.a., Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., Nuova Panarotta S.p.a, Macello Pubblico Alta Valsugana srl.

In data 01.04.2016, in adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 612 della L. 190/2014, l'aggiornamento del Piano di Razionalizzazione, pubblicati sul sito web istituzionale, conteneva di contro l'indicazione di sciogliere la società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., e di cedere la partecipazione nella società Nuova Panarotta S.p.a.

successivamente, per quanto riguarda la società Nuova Panarotta S.p.a., i soci in assemblea straordinaria del 29 gennaio 2016 hanno deliberato l'azzeramento del capitale sociale e versamento a fondo perduto da parte di Trentino Sviluppo S.p.a., attraverso questa operazione il Comune è fuoriuscito dalla condizione di socio nella Nuova Panarotta S.p.a.

Con delibera consigliare n. 28 del 27.09.2017 si è:

-approvata 1a revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Palù del Fersina alla data del 31 dicembre 2016, contenuta nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-dismesso, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio pubblico di macellazione a far data dal 01.01.2018;

-proceduto alla liquidazione della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., che dovrà essere effettuata entro il 31.12.2018, incaricando l'Amministratore Unico di procedere in tal senso;

-trasmesso copia della presente deliberazione all'Amministratore Unico della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l.;

-comunicato l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 24 del decreto correttivo;

-invia copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, del T.U.S.P;

Con delibera del consiglio comunale n. 24 del 20 dicembre 2018 si è:

-approvata la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Palù del Fersina alla data del 31 dicembre 2017, contenuta nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-comunicato l'esito della razionalizzazione periodica di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 20 del decreto correttivo;

-invia copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 3, del T.U.S.P.;

Con deliberazione del Giunta comunale n. 55 del 30.12.2020 si è:

-preso atto, con riferimento alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie, di quanto disposto in ambito provinciale dall'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 e dall'art. 24 comma 4 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., che attribuiscono alla ricognizione delle partecipazioni societarie cadenza triennale, conferendo quindi carattere facoltativo, per gli Enti della Provincia di Trento, all'aggiornamento annuale, entro il termine del 31 dicembre 2020;

-esercitata la facoltà prevista dalle norme citate al punto 1. del presente provvedimento e di procedere ad approvare la relazione anno 2020, in merito allo stato di attuazione del programma di razionalizzazione societaria periodica, ex art. 18 c. 3-bis della L.P. n. 1/2005, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20.12.2018;

-approvata la relazione anno 2020 in merito allo stato di attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 dal Comune di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 20.12.2018, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-trasmessa copia della presente deliberazione alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto sopracitato;

-trasmessa copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei conti;

In base all'analisi effettuata sono state individuate le seguenti partecipazioni societarie da mantenere:

Partecipazioni dirette

- AMNU S.p.a.;
- TRENTINO MOBILITA' S.p.a.;
- CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Soc. Coop.;
- TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.;
- INFORMATICA TRENTEINA S.p.a.: nel provvedimento di razionalizzazione si era precisato che con deliberazione della Giunta provinciale n. 448/2018 è stato approvato il "Programma attuativo per il polo dell'informatica e delle telecomunicazioni nell'ambito della riorganizzazione del riassetto delle società provinciali – 2018" nel quale era prevista la fusione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A. Con atto notarile del 22.11.2018, rep. n. 17.133 racc. n. 11.853 del notaio Reina da tale fusione è stata costituita Trentino Digitale S.p.A. che è divenuta operativa dal 1° dicembre 2018 ed è subentrata in continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo ad Informatica Trentina S.p.A.;

Partecipazioni indirette

- CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE a r.l.;
- CAR SHARING TRENTO Soc. Coop.

Inoltre, per quanto riguarda le partecipazioni dirette:

- non si è proceduto all'analisi della legittima detenibilità della partecipazione nella società MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l., in quanto alla data di adozione del provvedimento erano in corso lo scioglimento e la liquidazione della società.

atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 comma 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7);

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 comma 1 della L.P. n. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Palù del Fersina e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P.P.;

considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 1'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

dato atto che l'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che sia il provvedimento che il piano di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno;

rilevato che nel contesto territoriale della Provincia Autonoma di Trento, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale;

accertato che nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, e ss.mm., ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005 e dall'articolo 24, comma 4 della legge provinciale n. 27 del 2010, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017;

considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 e ss.mm.ii., applicabile per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. 27/2010, gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla riconoscenza delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ed ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalla norme citate;

vista in merito anche la nota del Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie della Provincia Autonoma di Trento prot. S068/29-2019 inviata al Consorzio dei Comuni Trentini che conferma la previsione in base alla quale anche i Comuni trentini sono tenuti all'applicazione dell'articolo 18, comma 3 bis 1, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, nel termine triennale per l'adozione del provvedimento di riconoscenza periodica;

dato atto che entro i termini rispettivamente del 31 dicembre 2019 e del 31 dicembre 2020 non si è provveduto all'adozione di un programma di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, alla luce di quanto disposto in ambito provinciale dall'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 e dall'art. 24 comma 4 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., che attribuiscono alla riconoscenza cadenza triennale ed il suo aggiornamento entro i termini sopra richiamati assumeva per gli Enti della Provincia di Trento carattere facoltativo;

considerato che, giungendo ora a scadenza il primo triennio di applicazione delle norme provinciali sopra richiamate, nonché quanto sopra espoto, risulta necessario e obbligatorio provvedere, con il presente provvedimento, alla cognizione periodica e all'adozione del programma di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2020;

richiamato l'art. 18 comma 3 bis e comma 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010;

premesso altresì che a norma delle definizioni sopra richiamate, il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 20 del testo unico ha oggetto solamente le partecipazioni, dirette ed indirette, in Enti di tipo societario e restano pertanto escluse dall'ambito della cognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;

preso atto delle Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie approvate con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

preso atto della deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che precisa che il processo di razionalizzazione delineato dal T.U.S.P.P. si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;

richiamate le seguenti disposizioni normative:

- legge n. 145/2018 che ha modificato l'art. 4 del T.U.S.P.P. introducendo il comma 5-bis prevedendo una deroga provvisoria all'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal D.Lgs. n. 175/2016;
- comma 3-bis dell'art. 16 del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021, che ha prorogato la sospensione “anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”;

considerato che, in ottemperanza e nel rispetto delle disposizioni sopra citate, al fine di procedere alla cognizione periodica si è provveduto ad un'analisi puntuale delle partecipazioni societarie detenute dal Comune al 31 dicembre 2020, i cui risultati sono contenuti nel documento (relazione) “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 dal Comune” allegato alla presente deliberazione, nella quale sono altresì indicate le relative misure di razionalizzazione proposte in relazione a ciascuna società in cui il Comune detiene partecipazioni dirette e indirette;

ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 dal Comune, nei termini specificatamente indicati nella relazione allegata alla presente deliberazione (Allegato A);

visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti in data 23/12/2021 (ns. prot. 4382 dd 23/12/2021), ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera b) n. 3) del D.Lgs. n. 267/2000;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 26.01.2021 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 – 2023 e del Documento unico di Programmazione (DUP) 2021 – 2023;

con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti e n. 0 voti contrari, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante voto elettronico;

D E L I B E R A

1. di approvare, tenuto conto della relazione e delle motivazioni espresse in premessa, la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Palù del Fersina alla data del 31 dicembre 2020 ed il piano di razionalizzazione, secondo i contenuti di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla trasmissione del presente provvedimento completo della relazione di cui all'allegato A) ed alla comunicazione dell'esito della razionalizzazione, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 20 del T.U.S.P.P.;
3. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.P.;
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;
- c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso Amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to FRANCO MOAR

IL VICESEGRETARIO

F.to dott. OLIVIERO BATTISTI

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì,

IL VICESEGRETARIO

dott. OLIVIERO BATTISTI

Ai sensi dell'art. 183 terzo comma del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10.01.2022, a seguito di pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni consecutivi.

Lì, 10.01.2022

IL VICESEGRETARIO

F.to dott. OLIVIERO BATTISTI